
Mera deduzione dell'inadempimento: non basta

La mera deduzione dell'inadempimento, perché possa valere a porre a carico del debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere precisa e circostanziata, individuando in cosa l'inadempimento si sia sostanziato.

Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 7.6.2019

...omissis...

ssss - Azienda Lssss., citava in giudizio una pluralità di soggetti, tra i quali gli odierni convenuti, affidatari di incarichi professionali aventi ad oggetto la progettazione e la direzione dei lavori per la realizzazione di un complesso residenziale (il fabbricato condominiale csss) nell'ambito di un più ampio programma di urbanizzazione in Comune di Saronno. A fondamento della domanda poneva gravi irregolarità nell'affidamento nella gestione degli incarichi, nonché gravi vizi ed errori commessi dai diversi professionisti, ciascuno per quanto di competenza, nell'esecuzione degli incarichi medesimi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che non patrimoniali.

Instauratosi il contraddittorio con tutte le parti, con sentenza parziale n. 1268/2015, pubblicata in data 9.9.2015, questo Tribunale declinava la propria giurisdizione con riguardo alle domande proposte nei confronti dei convenuti sss., ritenendo sussistente la giurisdizione della Corte dei conti e disponeva la prosecuzione della causa in ordine alle domande proposte nei confronti dei soli convenuti Mssss

L'esposizione che segue, pertanto, illustra lo svolgimento del processo con riguardo alle sole domande per le quali non vi è stata declinatoria di giurisdizione di questo Tribunale.

Il presente giudizio verte esclusivamente sui profili di responsabilità dei convenuti sss e sulla domanda di manleva proposta dai predetti convenuti nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Ussss chiamata in causa ex art. 269 c.p.c..

In particolare, l'Ente attore contestava ai convenuti, cui era stato affidato il progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici e meccanici del condominio, l'errore progettuale relativo agli scarichi e l'errore relativo al mancato spostamento della cabina E., con conseguente richiesta risarcitoria di Euro 29.757,56 con riguardo al primo profilo e di Euro 226.628,60 relativamente al secondo, considerando anche i costi di riprogettazione e per i nuovi incarichi di direzione dei lavori.

I convenuti, premesso che il loro incarico aveva ad oggetto esclusivamente la progettazione degli impianti termo-sanitario ed elettrico e dell'isolamento termico e acustico, e non anche la direzione dei lavori relativi, negavano l'errore progettuale relativo all'eccessivo diametro dei tubi destinati ad essere posati al di sotto del pavimento, essendovi sufficiente spessore della soletta e dovendosi rispettare i vincoli architettonici imposti dal progetto consegnato. I convenuti contestavano, altresì, ogni responsabilità in ordine alla cabina elettrica, trattandosi di manufatto strutturale che esulava dall'ambito della loro attività di progettazione, circoscritta agli aspetti sopra indicati.

Eccepita, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 2947 c.c., i convenuti chiedevano che, in caso di loro condanna, fossero manlevati ssssss con la quale avevano stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Costituitasi in giudizio, la Usssss. eccepiva la decadenza degli assicurati per mancata tempestiva denuncia del sinistro e l'operatività delle franchigie e limitazioni contrattuali della copertura assicurativa, chiedendo il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e, in subordine, la detrazione dall'indennizzo dovuto delle franchigie previste.

La causa veniva istruita con l'acquisizione delle produzioni documentali delle parti e l'espletamento di c.t.u. tecnica volta ad accertare i vizi di progettazione lamentati e i danni conseguenti.

La domanda risarcitoria svolta da parte attrice si inquadra nel disposto di cui all'art. 1218 c.c. e trova fondamento nell'inesatto adempimento, da parte dei professionisti incaricati ssssss delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestazione d'opera professionale intercorso tra le parti.

Tale qualificazione consente l'agevole superamento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dei convenuti, sulla base dell'art. 2947 c.c., operando invece, nel caso di specie, la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., certamente non maturatasi anche solo guardando l'epoca di stipula del contratto e quella dell'introduzione del presente giudizio.

Occorre dire, peraltro, che la mera deduzione dell'inadempimento, perché possa valere a porre a carico del debitore l'onere di provare di avere esattamente adempiuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere precisa e circostanziata, individuando in cosa l'inadempimento si sia sostanziato (Cass.,

Sez. 1 - , Ordinanza n. 10111 del 24/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6618 del 16/03/2018).

La mancata osservanza dell'onere di allegazione posto a carico della parte, tenuta a prendere posizione in modo preciso e puntuale sui fatti di causa (artt. 163, 167, 115 c.p.c.), implica evidentemente l'inoperatività della regola di riparto dell'onere probatorio a carico del debitore, il quale non può essere tenuto a dimostrare di avere adempiuto in modo esatto prestazioni complesse, quale quella in esame, se non in relazione agli specifici profili di inadempimento contestatigli.

Calando tali principi nel caso di specie, deve registrarsi l'insufficiente allegazione dell'inadempimento dei convenuti con riguardo alla questione relativa allo spostamento della cabina elettrica.

Lamenta l'attore la mancata previsione della cabina elettrica nel progetto consegnato dai convenuti e, inoltre, la mancata predisposizione della variante al progetto definitivo necessaria per realizzare lo spostamento della cabina medesima, richiesto nel frattempo dall'E..

Si tratta evidentemente di una prospettazione contraddittoria in quanto, da una lato, si contesta la mancata previsione del manufatto e, dall'altro, la mancata previsione dello spostamento dello stesso, nel presupposto che il manufatto fosse previsto, ma in diversa posizione.

E' rimasto, pertanto, non chiaro in cosa consistesse l'errore progettuale in cui i convenuti sarebbero incorsi.

In effetti, risulta che la cabina elettrica non fosse prevista nel progetto architettonico iniziale, consegnato dal committente ai professionisti convenuti, deputati alla progettazione dell'impianto elettrico. Tale manufatto, costituito da elementi strutturali e non impiantistici, esulava come tale dall'oggetto del contratto intercorso tra le parti mentre la predisposizione dell'attrezzatura impiantistica elettrica ad esso relativa non avrebbe potuto essere progettata in quanto il committente non aveva individuato il manufatto da attrezzare e la sua ubicazione. Non vi è, nelle allegazioni dell'attore, alcun elemento che possa indurre a ritenere che i convenuti fossero in grado, in tale contesto, di elaborare il progetto anche con riguardo alla cabina elettrica. Né si è indicata la ragione per la quale la richiesta dell'E. di spostamento della cabina dipendesse dall'operato dei progettisti convenuti e nemmeno si è compreso quale errore progettuale abbiano commesso i convenuti che abbia determinato la necessità di prevedere una cabina in posizione interrata.

La cabina, si noti, è rimasta di incerta ubicazione per diversi anni in quanto la pratica relativa alla sua realizzazione in posizione interrata, si perfezionò solo nel 2011.

Sotto altro profilo, i costi sostenuti dall'attore committente per lo spostamento della cabina, che l'attore imputa come danno risarcibile ex art. 1223 c.c., non appaiono causalmente riconducibili all'operato dei progettisti. L'onere di

provare il nesso causale tra inadempimento e conseguenza dannosa grava sempre sul danneggiato, anche in ambito di responsabilità contrattuale. Tale prova difetta proprio in quanto non si è in alcun modo spiegato e dimostrato come la mancata previsione della cabina nel progetto elettrico iniziale (in realtà causata a sua volta dalla sua omissione nel progetto architettonico cui i convenuti odierni dovevano attenersi) abbia reso necessario sacrificare un garage, come asserito negli atti difensivi attorei, per interrare la cabina medesima.

Tale punto di domanda va dunque rigettato.

Quanto al capo di domanda relativo all'errato dimensionamento dei tubi dell'impianto termo-sanitario, va ritenuto che tale errore, questa volta puntualmente dedotto dall'attore, sussiste.

Lo conferma l'elaborato peritale depositato dal c.t.u. laddove evidenzia come, per assicurare il posizionamento dei tubi in questione, sarebbero stati necessari una variante di progetto e delle modifiche costruttive necessarie ad ospitare i tubi medesimi. La necessità di intervenire sul manufatto come progettato, modificandolo, costituisce evidenza di un dimensionamento dei tubi non compatibile con le caratteristiche strutturali date dell'immobile di cui i progettisti dovevano, evidentemente, tenere conto.

A nulla rileva che la stazione appaltante avrebbe potuto intervenire richiedendo, dopo l'esame del progetto presentato dai professionisti, una modifica progettuale perché tale possibilità di rimedio non esclude la colpa professionale dei convenuti verso il committente. Secondo il c.t.u. quest'ultimo avrebbe dovuto controllare il progetto e rilevare l'errore e, non avendolo fatto, nessuna responsabilità potrebbe imputarsi ai professionisti. Si tratta di tesi che prova troppo, rovesciando sul committente l'onere di attivarsi per rimediare agli errori dei professionisti incaricati e azzerando ogni possibile responsabilità del professionista stesso, ben oltre il perimetro applicativo di cui all'art. 1227 c.c.. Il professionista incaricato, che versa in colpa professionale, non può addebitare al committente, creditore della sua prestazione, il mancato rilievo del suo errore professionale per andare esente da ogni responsabilità. D'altra parte, il carattere di dettaglio tecnico proprio del particolare del dimensionamento dei tubi, non consente di ritenere violato alcun dovere di diligenza da parte del committente.

In ordine al quantum del danno, vanno riconosciuti i costi esposti nella relazione tecnica di cui al doc. n. 32 allegato da parte attrice, sui quali non vi sono state specifiche contestazioni dei convenuti. Va pertanto riconosciuto il danno di Euro 19.352,30 ivi indicato. Non può essere invece riconosciuto il danno derivante dal ritardo nella consegna dell'opera riconducibile all'errore progettuale in questione. Si tratta di un danno fondato su presunzioni apodittiche e non suffragate da elementi certi e prove puntuali. In particolare, non è provato che il ritardo prospettato fosse imputabile, in concreto, ai lavori rimediali relativi allo specifico profilo in esame con la conseguenza che il danno ipotizzato appare, per quanto dedotto, del tutto astratto e ipotetico.

La domanda di manleva proposta nei confronti della sssss va rigettata. Risulta, infatti, fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla Compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Il comma 3 di tale norma stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile il termine biennale di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento del danno all'assicurato o dal giorno in cui ha promosso l'azione contro di lui. La richiesta di risarcimento dell' ssssssA. ai convenuti risale al 12.8.2011 ed è pienamente idonea, in quanto circostanziata e determinata anche nel quantum, a provocare il decorso del termine di prescrizione mentre l'odierna azione, non preceduta da alcun atto interruttivo, risulta promossa con atto di chiamata in causa notificato in data 29.1.2014, oltre il termine summenzionato.

Le spese sostenute dall'attore e dalla terza chiamata vanno poste a carico dei convenuti, soccombenti.

Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di attore e convenuti, in misura uguale, in considerazione dell'esito della c.t.u. medesima e del solo parziale accertamento dei profili di responsabilità oggetto di domanda.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 19.352,30, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate a decorrere dal 12.8.2011 ad oggi e interessi legali sulla somma così liquidata da oggi al saldo; rigetta la domanda di manleva proposta dai convenuti contro la terza chiamata;

condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite, liquidate come segue:

- in favore dell'attore, in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e anticipazioni (c.u., marche, spese di notifica);
- in favore della terza chiamata, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a.;

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta per quote uguali.

Così deciso in Busto Arsizio, il 6 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2019.